



Città di Dalmine
Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine
C.F. e P. IVA: 00232910166

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO:	Approvazione Regolamento Comunale di Fruizione dell'Area Sgambatura Cani
-----------------	--

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI FRUIZIONE DELL'AREA SGAMBATURA CANI

DECISIONE

Il Consiglio Comunale delibera di approvare il nuovo "Regolamento area sgambatura cani", composto da numero 10 articoli, di seguito allegato per farne parte integrante della presente deliberazione.

Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

L'amministrazione comunale di Dalmine, intende approvare una regolamentazione che consenta di fruire in modo appropriato l'area sgambatura cani al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e garantire nel contempo il benessere dei cani. Il regolamento sarà applicato sia presso l'area di sgambatura cani in fase di completamento presso il parco "Carolina Pesenti" di Viale Locatelli, sia ad eventuali e future nuove aree.

La Prima commissione consiliare è stata sentita nella seduta del 2021.

Il Consiglio comunale ha ascoltato la relazione deled acquisito il parere favorevole del Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica.

ALTRE INFORMAZIONI

RISULTATI VOTAZIONI

Approvazione Regolamento per la del Comune di Dalmine:

- presenti n.
- favorevoli n.
- contrari n.
- astenuti n.

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n.
- favorevoli n.
- contrari n.
- astenuti n.



REGOLAMENTO AREA SGAMBATURA CANI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n... del

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Art. 4 Oneri e obblighi del Comune

Art. 5 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 6 Apertura dell'area

Art. 7 Divieti

Art. 8 Attività di vigilanza e sanzioni

Art. 9 Allontanamento dall'area di cani pericolosi

Art.10 Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree di sgambatura cani, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono ed al fine di garantire il benessere dei cani.

Art. 2 – Definizioni

1. Area sgambatura per cani: area pubblica comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove e consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
2. Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, ed anche nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

1. L'area di sgambatura per cani è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione; provvederà inoltre a stipulare secondo necessità idonee convenzioni con gruppi di volontariato o associazioni.

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani;
2. I cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio purché sotto il controllo di chi li accompagna, che deve essere presente all'interno dell'area di sgambatura;
3. Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti;
4. Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati museruola o guinzaglio;
5. I proprietari/conduttori, potranno permanere nell'area con il proprio cane per un periodo massimo di 30 (trenta) minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;

6. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenzino difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
7. Il proprietario/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
8. I minori di anni 16 (sedici) possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori/tutori. I maggiori di 16 anni, possono invece condurre il proprio cane all'interno dell'area non accompagnati dai genitori/tutori, anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
9. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
10. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
11. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale in presenza di altri cani; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestano ripetutamente altri cani; i proprietari di tali cani maschi, sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;
12. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa;
13. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura e del vialetto d'accesso, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
14. È fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
15. Ai proprietari/detentori di cani, è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente al loro passaggio i cancelli esterni;
16. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti, e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono, sia per i loro conduuttori.

Art. 6 - Apertura dell'area

1. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è sempre aperta agli utenti.

Art. 7 – Divieti

1. È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie;
2. È vietato l'accesso ai cani femmina in calore, nel caso vi siano altri cani nell'area;
3. È vietato accendere fuochi, fare grigliate, introdurre vetro nell'area;
4. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché, biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi

- autorizzati;
5. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo, se non autorizzato;
 6. È vietata la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare;
 7. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento all'ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2009.

Art. 8 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli Ufficiali di Polizia locale e dalle altre forze di Polizia;
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;
3. Le violazioni sono accertate ed applicate in base alle disposizioni della L. n. 689/81.

Art. 9 - Allontanamento dall'area di cani pericolosi

1. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.
2. In deroga a quanto previsto all'articolo 8 precedente, nel caso in cui il possessore/conduuttore non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione in consiglio comunale e la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni;
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti;
3. Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.